



VERBALE di Assemblea straordinaria del 29 settembre 2022

In data 29 settembre 2022, alle ore 18,00, presso la sede legale di Via dei Leoni 69- Palermo-, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione ONLUS "Giovanni Verga", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al d.lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, e dell'articolo 101- comma 2 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Leonarda Maggio Presidente dell'Associazione che prendendo atto della regolarità della convocazione dichiara l'Assemblea validamente costituita e invita il socio Dott. Giovanni Polizzi ad assumere il ruolo di Segretario.

Il Presidente prende la parola e inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno, dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo statuto dell'Associazione al d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Concluso il dibattito l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi nulla da discutere al 2° punto dell'ordine del giorno, il Presidente scioglie l'Assemblea alle 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

I soci:

Maria Leonarda Maggio

Carmela Scaduto

Benedetto Bonifacio

Giorgia Mariani

Giovanni Polizzi

Maurizio Picilli

Rosalia Pantano

Maria Leonarda Maggio
Carmela Scaduto
Benedetto Bonifacio
Giorgia Mariani
Giovanni Polizzi
Maurizio Picilli
Rosalia Pantano

Il Presidente

Maria Leonarda Maggio

Il segretario verbalizzante

Giovanni Polizzi



STATUTO

"ASSOCIAZIONE GIOVANNI VERGA ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 - Denominazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Volontariato ONLUS Giovanni Verga, già costituita in data 28 settembre 2016 e registrata all'Agenzia delle Entrate ufficio di Bagheria in data 3/10/2016 al n. 744 Serie 3, successivamente, la stessa in data 22 febbraio 2021 ha apportato ulteriore modifica regolarmente registrata in data 11 marzo 2021 al numero 998 – Serie3A all'Agenzia delle Entrate, assumerà la denominazione di ASSOCIAZIONE Giovanni Verga Ente del Terzo Settore o, in breve, "ASSOCIAZIONE GIOVANNI VERGA ETS" a seguito dell'iscrizione all'istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L' **ASSOCIAZIONE** ha sede legale in Palermo, Via Dei Leoni n. 69 – 90143 e potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea e non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 2 - STATUTO

L'**ASSOCIAZIONE** è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme statutarie della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina

degli aspetti organizzativi più particolari. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art 5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, gestione democratica della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica e ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative ricreative socio - educative e formazione culturale. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) beneficiare alle famiglie indigenti e agli emarginati le eccedenze alimentari, gestire il banco alimentare, i prodotti igienico sanitari e i farmaci da banco in conformità alle linee guida dettate dall'Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- c) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- d) tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente anche dal punto di vista dell'interesse storico e culturale;

- e) garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali;
- f) superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia con particolare riguardo alla miseria e alle minacce e ai diritti umani e politici;
- g) promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile;
- h) promuovere e organizzare attività di volontariato;
- i) intervenire con iniziative, progetti, convegni, incontri didattici, piani di comunicazione e centri di ascolto per la sensibilizzazione ed il contrasto alla tratta di esseri umani, alla violenza ed allo sfruttamento, alle discriminazioni razziali, alla violenza di genere, all'immigrazione clandestina;
- l) promuovere, gestire servizi e realizzare progetti di intervento sociale e di cooperazione decentrata; attività di informazione, consulenza ed orientamento a livello sociale, sanitario, psicologico, legale, di mediazione interculturale, anche attraverso Numeri Verdi e sportelli Drop In Center o di altro genere per le donne vittime di violenze, per i soggetti in condizione di disagio e per i minori stranieri non accompagnati; realizzazione di programmi di assistenza e di inclusione sociale attraverso strutture residenziali e non, attività educative, formative, di socializzazione volte a facilitare l'inclusione sociale; gestione di strutture di accoglienza di donne vittime di violenza, disabili psichici e anziani; borse lavoro e sostegno all'auto imprenditorialità; gestione di centri per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati o altre categorie di migranti.
- m) promuovere e coordinare ogni iniziativa sociale, didattica, formativa ed informativa sulle politiche della famiglia, del lavoro e dell'inclusione sociale.
- n) divulgazione e promozione della cultura della legalità attraverso percorsi formativi, dibattiti, convegni e iniziative nelle scuole;
- o) promuovere momenti di aggregazione e ricreative per le persone svantaggiate finalizzate alla salute ed al benessere psicofisico e inoltre alla diffusione di quelle discipline che ampliano le capacità percettive umane e possono concretamente aiutare a pervenire ad una maggiore conoscenza e coscienza di sé in piena armonia con l'ambiente sociale e naturale di cui fanno parte.

- p) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- q) formazione universitaria e post-universitaria;
- r) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, c.2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- w) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- x) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- y) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo Statuto associativo e la normativa vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione sviluppa in sintonia con le altre associazioni di promozione sociale e di volontariato e con il sindacato, in particolare con quello dei pensionati, le iniziative politiche e istituzionali necessarie per conseguire le sue stesse finalità associative.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica e/o finanziaria, mobiliare, per il raggiungimento di propri fini.

Art. 5 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano spirito, ideali e principi di solidarietà.

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'adesione e l'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta a tempo determinato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** Sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo.

- **Soci Ordinari:** Sono le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;

- **Soci Onorari:** Sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci Beneficiari:** Sono tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi offerti dall'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Per il Principio di democraticità tutti i soci hanno pari diritti e doveri

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19bis;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

e il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- decesso dell'associato;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su delibera del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale e intrasmissibile, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati

al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni di natura diversa;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, di promozione sociale e di solidarietà familiare;

l) contributi di organismi internazionali per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

m) dalle erogazioni liberali del 5 per mille.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 9 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione, il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'organo di controllo deliberato dall'Assemblea quando previsto dall'art 30 del D.lgs. 117/2017
- e) l'organo di revisione deliberato dall'Assemblea quando previsto dall'art 30 del D.lgs. 117/2017

Art. 11 – Assemblea degli associati- Compiti

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati

L'Assemblea disciplina un uniforme rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione di tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il Bilancio consuntivo e quello Preventivo;

c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 12 – Convocazione

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o a mezzo fax e posta elettronica, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa

assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre incluso il Presidente, è eletto direttamente dall'assemblea e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della

votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 15 – Compiti del Presidente

Il Presidente non ha limite di mandato, è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima

nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 16 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, è formato da uno o più componenti ai quali si applica l'art. 2399 del CC e sono scelti tra le categorie dei soggetti di cui al c. 2 art. 2397 del CC.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi e sul rispetto dello Statuto e la corretta applicazione, esercita attività di monitoraggio delle finalità, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione contabile è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Documenti contabili

I documenti del bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo giorno di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio predisposto dall'organo di amministrazione viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consultivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione, esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni socio.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora fossero presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro, come previsto dal c.2 dell'art. 14 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione deve redigere, depositare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare

sul proprio sito internet, il bilancio qualora fossero presenti ricavi rendite proventi o entrate comunque denominate superiore al milione di euro, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto tra gli altri emolumenti, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 20 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza negli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, libro soci, libro adunanze, libro deliberazioni. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Le richieste di consultazione possono essere indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art 5 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione quale suo rappresentante legale. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 23 – Volontari

I volontari sono persone che per loro scelta e spontaneamente svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, la loro attività deve essere svolta in modo personale e gratuita senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs.117/2017 ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.117/2017.

Art. 24 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con riferimento al D.Lgs.117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente dell'Associazione

Marco De Maggio

Il Segretario Verbalizzante

Polizzi Giovanni